

CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA DI PRATICHE PER L'OTTENIMENTO
DI PROVVIDENZE ECONOMICHE
TRA

Il COMUNE DI _____, rappresentato dal sig. _____,
responsabile _____ (indicare la qualifica), giusta
deliberazione di giunta comunale n. ____ del _____ codice fiscale n.

.....;
.....;

ed i seguenti CAAF

- il CAAF _____ a mezzo la società _____ (convenzionata e
corrispondente del CAAF _____ ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 164/99), con sede
in _____ C.F. e P.IVA _____, in persona del proprio legale
rappresentante _____, di seguito denominato CAAF _____,
iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. ____ e che, sulla
base di apposita convenzione e delle norme sottoindicate, ha affidato alla predetta Società
l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;
-
-

PREMESSO

- Che il Comune, in base alla vigente normativa, è competente ad erogare prestazioni sociali agevolate nei confronti di cittadini residenti che attestano il possesso di un determinato ISEE;
- Che il Comune, che eroga le prestazioni agevolate, per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato apposite convenzioni con i CAAF sopraindicati per affidare a questi, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente come ridefinito dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- Che i predetti CAAF, in base al D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono stati autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i predetti CAAF possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che le Società predette, sulla base delle rispettive convenzioni, svolgono materialmente, per conto dei rispettivi CAAF, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;

- Che le stesse Società, in virtù dell'esperienza maturata quali società che svolgono, per conto dei CAAF, tutte le attività che da questi sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiarano interessate ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
- Che l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce le norme in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- Che l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 fornisce indicazioni in materia di assegno di maternità di base;
- Che ai sensi dell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e a seguito del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 sono stati determinati i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute, nonché anche per i soggetti definiti con il comma 9, dell'art. 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito in legge;
- Che ai sensi dei commi 9 e 9 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, le stesse categorie di persone che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Ciascuna Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - A. sportello informativo sull'ISE;
 - B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste:
 - di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L. 23/12/1998, n. 448) o altre forme di sostegno alla filiazione altrimenti denominate;
 - sostegno alle abitazioni in locazione (L. 9/12/1998, n. 431);
 - agevolazioni sulla fornitura gratuita dei testi scolastici;
 - agevolazioni sulle mense scolastiche;
 - altre agevolazioni scolastiche;
 - agevolazioni sulle rette degli asili nido;

- agevolazioni sui soggiorni climatici;
- agevolazioni sulle case di riposo;
- per l'accesso alla compensazione per la tariffa sociale agevolata (bonus energia, gas e acqua);

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle domande per fruire di altri servizi sociali forniti dal Comune a tariffe agevolate;

In particolare, la Società effettuerà:

➤ in relazione al punto A

- l'accoglienza dei cittadini, l'informazione relativa all'ISE e compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

➤ in relazione al punto B:

- l'accoglienza dei richiedenti le prestazioni di cui al punto 1B, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta previsto;
- la verifica dell'esistenza ed aggiornamento dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti le prestazioni per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS della DSU, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande presentate;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

➤ in relazione al punto C:

- l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione così come predisposto, nei contenuti e nella forma dal comune;
- la verifica dell'esistenza ed aggiornamento dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
- l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

2. Ciascuna Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal rispettivo CAAF, per eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C.

Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici secondo orari preventivamente comunicati.

3. Ciascuna Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
5. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A), B) e C) è così prevista:
 - A. gratuita in quanto in convenzione con INPS;
 - B. in convenzione con il Comune la compilazione della domanda di accesso alla prestazione che faccia esclusivo riferimento ai parametri ISEE, al costo di:
 - Euro 6,74=, per l'attività relativa agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L. 448/98), o altre forme di sostegno alla filiazione altrimenti denominate;
 - Euro 9,81=, per il sostegno alle abitazioni in locazione (L. 431/98);
 - Euro 9,81=, (*non utilizzando la procedura "Clesius"*) per le agevolazioni sulla fornitura gratuita dei testi scolastici;
 - Euro 6,74=, (*non utilizzando la procedura "Clesius"*), per le agevolazioni sulle mense scolastiche;
 - Euro 9,81=, (*non utilizzando la procedura "Clesius"*), per le altre agevolazioni scolastiche;
 - Euro 6,74=, (*non utilizzando la procedura "Clesius"*), per le agevolazioni sulle rette degli asili nido;
 - Euro 6,74=, (*non utilizzando la procedura "Clesius"*), per le agevolazioni sui soggiorni climatici;
 - Euro 6,74=, (*non utilizzando la procedura "Clesius"*), per le agevolazioni sulle rette per le case di riposo;
 - Euro 6,74=, (*non utilizzando la procedura "Clesius"*), per le applicazioni dell'ISEE per la definizione della IUC o tassa e/o imposta simile altrimenti nominata;
 - Euro 4,50=, per l'accesso alla compensazione per la tariffa sociale agevolata (luce, gas e acqua);

Tutte le tariffe qui indicate s'intendono al netto di IVA e saranno poi rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT con riferimento al penultimo mese dell'anno. La rivalutazione decorre dal 1 gennaio dell'anno 2016.

L'elenco delle prestazioni di cui sopra è da ritenersi suscettibile di ulteriori aggiunte che daranno luogo alla definizione di adeguati compensi.

Ogni Comune aderente dovrà indicare ai CAAF sottoscrittori, all'inizio del primo anno di validità della Convenzione, quali servizi a norma della presente convenzione intende utilizzare.

I servizi indicati rimarranno validi per il triennio fino a eventuale indicazione di disdetta di ogni singolo servizio o di recesso dalla Convenzione. Potranno altresì essere integrati con successiva comunicazione che implementi il novero dei servizi affidati.

- C. in convenzione con il Comune la compilazione della domanda di accesso alla prestazione che non faccia riferimento ai parametri ISEE contenuti nella DSU, ma preveda un calcolo personalizzato* della situazione economica deciso dall'Ente Erogatore, al costo di **Euro 15,98 più IVA**, con rivalutazione ISTAT con riferimento al penultimo mese dell'anno, da

applicare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione.

*(*A titolo esemplificativo:*

- I. la definizione di un nucleo familiare diverso dall'ISEE: escludendo e/o includendo alcuni componenti;*
- II. includendo e/o escludendo (in tutto o in parte) alcuni redditi che compongono l'ISEE, ecc.)*

Le Società di riferimento dei singoli sottoscrittori si impegnano a garantire la gratuità delle prestazioni oggetto della presente convenzione per i cittadini che ne faranno richiesta residenti in uno qualsiasi dei Comuni sottoscrittori.

6. I Comuni, sottoscrittori della presente convenzione, consegnano all'utente – cittadino, che si presenta allo sportello al fine di ottenere una prestazione agevolata, l'elenco dei CAAF convenzionati.
7. La fatturazione sarà effettuata, a cadenza semestrale o annuale. I CAAF entro la data del 30 settembre comunicano ai Comuni l'elenco delle prestazioni effettuate. Le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.
8. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento della fattura.
9. La presente convenzione ha durata di tre anni (dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017).
10. Le parti concordano che altri CAAF e Comuni aderiscano al presente accordo anche successivamente e separatamente. In tal caso, deve essere espressamente dichiarato dagli altri CAAF o a mezzo delle società che li rappresentano, di accettare le condizioni e i prezzi della convenzione già sottoscritta.
Gli altri Comuni aderiranno con apposita deliberazione comunale della già sottoscritta convenzione.
11. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra i singoli CAAF e la rispettiva Società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,